



Comune di Valmorea

Provincia di Como

**RELAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE
DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.) E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO – ES. 2018 (Allegato A)**

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VALMOREA.....	4
3. IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALMOREA	6
4. IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI VALMOREA.....	9
5. RIEPILOGO G.A.P. E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.....	11

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi” ha innovato l’ordinamento contabile delle regioni ed Enti locali, prevedendo in particolare, all’art. 11-bis, l’obbligo di approvare il Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali partecipati e controllati e le Società controllate e partecipate con lo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitamente considerato.

Il Bilancio Consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale consolidato e dal Conto Economico consolidato e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell’Organo di Revisione) redatti in conformità all'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011. La Nota Integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto.

Il primo passo per la redazione del Bilancio Consolidato è quello di individuare, con delibera di Giunta Comunale gli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato. In particolare la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 3.1 approva due distinti elenchi:

- a) Elenco degli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), in applicazione dei principi indicati nell’art. 2 del principio contabile n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) Elenco degli enti strumentali, aziende e società, componenti del gruppo, ricompresi nel bilancio consolidato.

Nella presente relazione si procederà ad identificare anzitutto le partecipazioni detenute dal Comune di Valmorea, successivamente si identificheranno quali di queste rientrano nel Gruppo di Amministrazione pubblica motivandone le ragioni. Si procederà poi identificando i parametri di riferimento soglia per la valutazione della rilevanza delle partecipazioni sia in riferimento ai parametri del Comune sia valutando le quote di partecipazione del Comune di Valmorea.

2. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VALMOREA

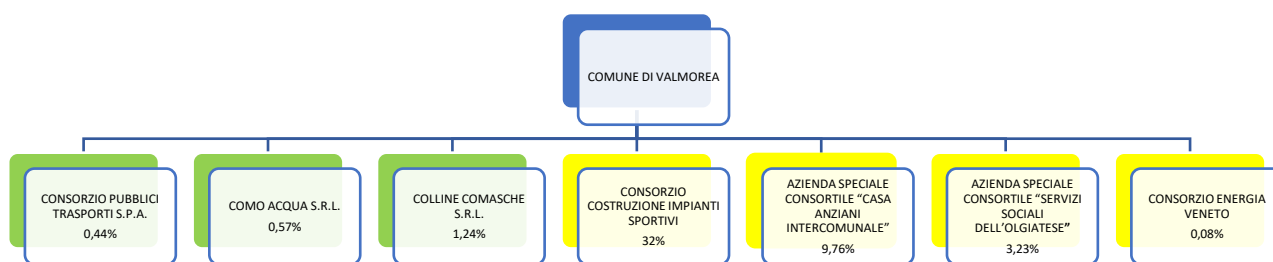
Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

Nell'anno 2018 le partecipazioni in società, enti ed organismi strumentali detenute dal Comune di Valmorea sono:

1. **CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A.:** con sede in Como – società partecipata – quota dello 0,44%. La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate.
2. **COLLINE COMASCHE S.R.L.:** con sede in Lurate Caccivio (CO) – società partecipata – quota del 1,24%. La società opera nel settore del servizio idrico integrato. Per quanto riguarda il Comune di Valmorea gestisce la rete idrica sovracomunale in quanto ha incorporato la società Lanza-Lura-Faloppia, a cui era in carico in precedenza e di cui il Comune di Valmorea era socio;
3. **COMO ACQUA S.R.L.:** con sede in Como – società partecipata – quota dello 0,57%. La società ha per oggetto la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici
4. **CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI:** con sede in Cagno (CO) – ente strumentale partecipato – quota del 32%. Nasce con l'obiettivo di gestire l'impianto sportivo, ricreativo e culturale esistente nel territorio di Cagno allo scopo di assolvere le esigenze socio-comunitarie relative allo sport e di promuovere il suo incremento ai fini educativi e correttivi di tutela fisica della popolazione, con particolare riguardo dei giovani di età scolare, che molto spesso sono costretti a lottare e superare le devianze sociali
5. **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CASA ANZIANI INTERCOMUNALE”:** con sede in Uggiate Trevano (CO) – ente strumentale partecipato – quota del 9,76%. L'Azienda si occupa della progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di una Casa di Riposo comprensiva di appositi reparti protetti per persone anziane di ambo i sessi e di centro diurno integrato; di ospitare anziani in condizioni di non autosufficienza e di parziale autosufficienza e di svolgere attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale;

6. **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE”**: con sede in Olgiate Comasco (CO) – ente strumentale partecipato – quota del 3,23%. L’Ente si occupa della gestione di servizi ai minori disadattati e/o marginalizzati che si rendono necessari nell’ambito dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni, compresi gli interventi sostitutivi del nucleo familiare; della gestione di servizi per i soggetti portatori di handicap nell’ambito dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni; della gestione di servizi e/o strutture di risocializzazione, assistenza domiciliare, educazione fisica nell’ambito dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni, e della gestione di servizi, centri o iniziative di aggregazione giovanile;
7. **CONSORZIO ENERGIA VENETO**: con sede in Verona – ente strumentale partecipato – quota dello 0,08%. Il consorzio si occupa dell'acquisto in comune, l'approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, anche mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, per conto dei consorziati; della prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati funzionale alla ottimizzazione delle fonti energetiche utilizzate dagli enti e dalle imprese; della costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;

Le partecipazioni dirette sopra indicate sono rappresentate nello schema che segue. In particolare sono evidenziate in verde le società, in giallo gli enti strumentali.



3. IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALMOREA

L'area di consolidamento è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato n.4/4 al decreto citato.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del Bilancio Consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. **gli Organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo** come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli Organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. **gli Enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli Enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1. gli Enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con Enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'Ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli Enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli Enti in liquidazione.

2.2 gli **Enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le Società, intese come Enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (Società di capitali), o i gruppi di tali Società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di Società che redigono il Bilancio Consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il Bilancio Consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le Società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le Società in liquidazione;

3.1 **le Società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con Società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la Società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2018, non sono considerate le Società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per Società quotate si intendono le Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2 le Società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di Società partecipata è estesa alle Società nelle quali la regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di Società quotata.

Le partecipazioni sotto indicate rientrano a far parte nel G.A.P.:

2. **COLLINE COMASCHE S.R.L.:** trattasi di società partecipata affidataria diretta di un servizio pubblico locale – Rientra pertanto nel G.A.P. ai sensi dell'Art. 2 punto 3.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
3. **COMO ACQUA S.R.L.:** trattasi di società partecipata direttamente a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di un Servizio Pubblico Locale. Rientra pertanto nel G.A.P. ai sensi dell'Art. 2 punto 3.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
4. **CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI:** trattasi di Ente strumentale partecipato. Rientra pertanto nel G.A.P. ai sensi dell'Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
5. **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CASA ANZIANI INTERCOMUNALE”:** trattasi di Ente strumentale partecipato. Rientra pertanto nel G.A.P. ai sensi dell'Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
6. **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE”:** trattasi di Ente strumentale partecipato. Rientra pertanto nel G.A.P. ai sensi dell'Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
7. **CONSORZIO ENERGIA VENETO:** trattasi di Ente strumentale partecipato. Rientra pertanto nel G.A.P. ai sensi dell'Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

Non rientrano nel gruppo di amministrazione pubblica le seguenti partecipazioni:

1. **CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A.:** Il consorzio pubblici trasporti s.p.a. è escluso dal G.A.P. poiché non affidatario diretto di un servizio pubblico locale.

4. IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI VALMOREA

Individuato il Gruppo di Amministrazione pubblica del Comune di Valmorea si dovrà valutare la rilevanza delle partecipazioni con l'obiettivo di individuare gli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato e quindi definire il perimetro di consolidamento, così come previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile Applicato.

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente infatti di non inserire nel perimetro di consolidamento gli Enti e le Società del gruppo nei casi di:

- a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - a. totale dell'attivo,
 - b. patrimonio netto,
 - c. totale dei ricavi caratteristici;

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti o società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

- b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate **irrilevanti**, e non oggetto di consolidamento, le quote di **partecipazione inferiori all'1%** del capitale della Società partecipata.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati **rilevanti** gli enti e le società **totalmente partecipati dalla capogruppo**, le società **in house** e gli enti partecipati **titolari di affidamento diretto** da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Considerato che il Comune di Valmorea nell'esercizio 2017 non ha approvato il conto economico e lo stato patrimoniale e non essendo quindi possibile verificare la rilevanza degli Enti e delle società partecipate, ai fini dell'identificazione del perimetro di consolidamento vengono considerate rilevanti tutte le società appartenenti al Gruppo di Amministrazione Pubblica ad eccezione del Consorzio Energia Veneto che viene escluso poiché la quota di partecipazione del comune di Valmorea è inferiore all'1%.

5. RIEPILOGO G.A.P. E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

In ossequio al punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, si riepilogano gli Enti, Organismi e Società facenti parte il Gruppo di Amministrazione Pubblica e facenti parte il perimetro di consolidamento.

Gruppo di amministrazione pubblica (G.A.P.):

DENOMINAZIONE ENTE/SOCIETA'	Sede	Percentuale di partecipazione	Tipo di Ente
COLLINE COMASCHE S.R.L.	Sede in Lurate Caccivio (CO)	1,24%	Società partecipata – Art. 2 punto 3.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
COMO ACQUA S.R.L.	Sede in Como	0,57%	Società partecipata – Art. 2 punto 3.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Sede in Cagno (CO)	32%	Ente strumentale partecipato –Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CASA ANZIANI INTERCOMUNALE”	Sede in Uggiate Trevano (CO)	9,76%	Ente strumentale partecipato –Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE”	Sede in Olgiate Comasco (CO)	3,23%	Ente strumentale partecipato –Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
CONSORZIO ENERGIA VENETO	Sede in Verona	0,08%	Ente strumentale partecipato –Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011

Perimetro di consolidamento:

DENOMINAZIONE ENTE/SOCIETA'	Sede	Percentuale di partecipazione	Tipo di Ente
COLLINE COMASCHE S.R.L.	Sede in Lurate Caccivio (CO)	1,24%	Società partecipata – Art. 2 punto 3.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
COMO ACQUA S.R.L.	Sede in Como	0,57%	Società partecipata – Art. 2 punto 3.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Sede in Cagno (CO)	32%	Ente strumentale partecipato –Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CASA ANZIANI INTERCOMUNALE”	Sede in Uggiate Trevano (CO)	9,76%	Ente strumentale partecipato –Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE”	Sede in Olgiate Comasco (CO)	3,23%	Ente strumentale partecipato –Art. 2 punto 2.2 allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011